

Prot. 312 Roma, 28 luglio 2021

Spett.le Ai Presidenti dei Comitati Aics Regionali, Provinciali e Zonali

| LOTO III GIII ILLII | Loro | ind | irizzi. |
|---------------------|------|-----|---------|
|---------------------|------|-----|---------|

Oggetto: Polizza integrativa obbligatoria per i volontari

Caro Presidente,

In relazione all'oggetto ti informo che è stata inserita sul ns. portale AICS la polizza integrativa aggiornata, sottoscrivibile per tutti i ns. soci-volontari, iscritti nel Registro Volontari, come da rif. all'Art. 17 comma 1 - D.lgs. 117/2017 codice Terzo Settore.

Questa polizza, obbligatoria per i soci volontari, è ad integrazione della polizza infortuni inclusa nella Tessera Base, per assistenti sociali, operatori nel volontariato, accompagnatori e per tutti i soci degli Enti del Terzo Settore affiliati AICS che prestano attività di volontariato in maniera NON occasionale.

Per maggiori dettagli puoi visionare lo slide allegata, o scaricare il file di tutte le ns. polizze in convenzione, denominato "Polizze 2020-2021" sul ns. sito www.aics.it nella sezione assicurazioni.

Cordiali saluti.

Presidente Nazionale AICS

On Bruno Mølea













## VOLONTARI iscritti nel REGISTRO VOLONTARI di cui all'art.17 PER Polizza MALATTIA INTEGRATIVA OBBLIGATORIA

Polizze n. 77691579 + 50125663

rif. Art. 17 comma 1 - D.Igs. 117/2017 codice Terzo Settore

codice Terzo Settore

assistenti sociali, operatori nel volontariato, accompagnatori e per tutti i soci degli Enti del Terzo Settore Polizza obbligatoria per i soci volontari - ad integrazione della polizza inclusa nella Tessera Base - per affiliati AICS che prestano attività di volontariato in maniera NON occasionale.

- In caso di ricovero in Struttura Sanitaria pubblica o privata, conseguente a malattia contratta durante lo ogni giorno di degenza, a partire dal 6° giorno e con limite massimo di 30° giorno, per sinistri/per anno svolgimento dell'attività di volontariato, l'Assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di € 25,00 per
- In caso di ricovero in Struttura Sanitaria pubblica o privata, conseguente a malattia da contagio contratta in servizio e per causa di servizio, l'Assicurato ha diritto all'indennità giornaliera di € 10,00 per ogni giorno di degenza, a partire dal 5° giorno e con limite massimo di 30° giorno, per sinistri/per anno assicurativo

L'assicurazione non è operante per i ricoveri conseguenti a malattie preesistenti dalla data di effetto del contratto. Il giorno di ingresso e quello di dimissione vengono considerati come giorno unico agli effetti della liquidazione. L'impresa effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato a cura ultimata.

COSTO € 5,00

